

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

88° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1980

INDICE

Commissioni d'inchiesta

Belice	Pag. 2
Terrorismo in Italia	» 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE-
STA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SO-
CIO-ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VAI-
LE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI
DEL GENNAIO 1968**

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente
DAL FALCO

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il Presidente, accertata l'impossibilità del raggiungimento del numero legale per la concomitanza di impegni parlamentari, toglie la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno, giovedì 28 febbraio 1980 alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia**

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente

BIASINI

indi del Vice Presidente

LAPENTA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Prima di passare all'argomento all'ordine del giorno, il presidente Biasini dà lettura di una lettera inviatagli dal deputato Franchi e dal senatore Marchio, che risolveva questioni di compatibilità in ordine alla qualità di membro della Commissione del deputato Giacomo Mancini.

Il presidente Biasini rileva che dalla lettera non emergono dati nuovi rispetto alle argomentazioni svolte dai parlamentari del MSI, per iscritto e a voce, nelle precedenti riunioni del 25 e del 31 gennaio. In tale sede la Presidenza rilevò che non spetta alla Commissione esaminare questioni di incompatibilità od altre che incidano in materia riservata all'autorità dei titolari del potere di nomina dei membri della Commissione. Nè su tale interpretazione emersero obiezioni da parte della maggioranza della Commissione. Peraltro a questo punto, al di là di ogni questione procedurale, ritiene opportuno ascoltare la Commissione, anche con riferimento a fatti nuovi che possano essere emersi ed incidere sulla operatività dell'organo.

Sull'argomento si apre un dibattito, al quale partecipano i senatori Lapenta, Marchio, Pecchioli ed i deputati Violante, Mancini Giacomo, Bosco, Franchi, Biondi, Battaglia, Gava e Martelli.

Il Presidente Biasini, riassumendo i termini della discussione, rileva che è emerso un fatto nuovo, consistente nelle dichiarazio-

ni rese alla stampa dal deputato Giacomo Mancini, con le quali egli ammette, con grande lealtà, la visita resa in carcere, per delega dell'avvocato difensore, ad un imputato in un procedimento penale per fatti compresi tra quelli oggetto dell'inchiesta. Di fronte a questo fatto nuovo, egli accoglie l'invito della Commissione a prendere gli opportuni contatti e ad adottare ogni misura necessaria per rimuovere le cause che incidono sull'operatività della Commissione.

Dopo interventi dei deputati Franchi, Gava e Battaglia e del senatore La Valle, il Presidente Biasini passa all'argomento all'ordine del giorno. Il deputato Franchi e il senatore Marchio abbandonano a questo punto i lavori della Commissione.

PROCEDURE PER LE AUDIZIONI

Il Presidente Lapenta riassume le proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza in ordine alle procedure da osservarsi nelle audizioni.

Dopo interventi dei deputati Bosco e Cerina Feroni, il Presidente Lapenta decide una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30 è ripresa alle ore 11,40.

Sulle procedure per le audizioni, intervengono ancora i deputati Bosco, Violante, Mancini Giacomo, Caruso ed il senatore Corallo, nonché il Presidente Lapenta. La Commissione approva quindi all'unanimità il seguente documento sulle procedure per le audizioni:

« La Commissione deciderà caso per caso — seconda la qualità rivestita dal soggetto ascoltato ed i quesiti da porre — se procedere mediante libere audizioni parlamentari, esenti da formalismi giuridici, e cioè in modi sostanzialmente non diversi da quelli mediante i quali le Commissioni sogliono eseguire siffatte audizioni a termini del regolamento della Camera dei deputati; o median-

te testimonianze formali, da assumere con procedure modellate su quelle giudiziarie.

« Non resterà preclusa la possibilità di passare, ove necessaria, dall'audizione alla testimonianza. Ciò dovrà comunque accadere nella ipotesi che in sede di audizione siano rese dichiarazioni che la Commissione ritenga false o reticenti.

« Le audizioni di parlamentari, membri del Governo e magistrati avverranno con la procedura dell'audizione libera.

« Le domande dovranno essere rivolte per il tramite del Presidente e trarranno lo spunto da argomenti raggruppati in « capitoli » preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione. Sull'ammissibilità di domande del tutto estranee agli argomenti così fissati deciderà il Presidente, che potrà sentire la Commissione.

« Le convocazioni delle persone da ascoltare saranno fatte normalmente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria, comunicando, se del caso, i capitoli per argomenti sui quali la persona convocata sarà ascoltata. Nelle testimonianze la Commissione potrà fare uso dei poteri coattivi di accompagnamento per far eseguire le convocazioni da parte degli organi di polizia giudiziaria nel caso di rifiuto di comparire.

« Alle persone ascoltate non sarà imposto l'obbligo del giuramento.

« Le persone ascoltate in sede di testimonianza formale saranno ammonite dal Presidente sulla responsabilità che si assumono una volta chiamate a deporre davanti alla Commissione.

« Nelle testimonianze formali alle persone ascoltate verrà, appena possibile, letto e sottoposto per la firma il resoconto stenografico della deposizione. Su eventuali richieste di rettifica deciderà il Presidente il quale potrà informare la Commissione qualora le rettifiche incidano in misura sostanziale sulle deposizioni precedentemente rese, in modo che la Commissione stessa sia posta in grado di valutare l'opportunità di richiamare eventualmente i testi per chiedere loro i necessari chiarimenti.

« Le dichiarazioni false o reticenti rese in sede di testimonianza formale danno luogo all'obbligo per la Commissione di comunicare all'autorità giudiziaria competente la relativa notizia di reato.

« Non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate, nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale.

« Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà, di norma, coperti da segreto funzionale e dunque intrasmissibili alle autorità giudiziarie che ne facciano richiesta gli atti relativi:

a) alle audizioni di tipo parlamentare;

b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giurisdizionali penali ».

Dopo alcuni chiarimenti del Presidente Biasini, intervengono con alcune osservazioni in ordine ai collaboratori esterni della Commissione i deputati Violante, Rodotà, Bosco, Mancini Giacomo e Gava.

La seduta termina alle ore 12,55.